



Parco delle Orobie Bergamasche
Ente di diritto pubblico

BILANCIO DI PREVISIONE

2020 - 2022

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PREMESSA

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto di aggiornamenti, alcuni di rilevante portata, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*).

In particolare, il decreto del 01/03/2019 ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) sia l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello questo senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i

parametri di deficiarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

Il Consiglio di Gestione predispone e presenta all'esame ed all'approvazione della Comunità del Parco il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 2.026.708,44	€ 2.670.684,00	€ 2.210.474,80
Esercizio 2021	€ 1.073.682,73		
Esercizio 2022	€ 791.357,73		

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			819315,50		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		620482,13 0,00	582157,73 0,00	557357,73 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		620482,13 0,00 300,00	582157,73 0,00 300,00	557357,73 0,00 300,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			O=G+H+I-L+M	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	45995,96	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	195292,27	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	930938,08	257525,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1172226,31 0,00	257525,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		
		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE				
	Rendiconto 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	492.947,73	509.886,86	598.072,13	559.747,73	534.947,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.411,26	16.106,23	22.410,00	22.410,00	22.410,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	301.425,87	402.366,68	930.938,08	257.525,00	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	30.000,00	111.962,59	45.995,96	-	-
Fondo pluriennale vincolato	15.522,78	132.955,87	195.292,27	-	-
TOTALE ENTRATE	1.103.307,64	1.407.278,23	2.026.708,44	1.073.682,73	791.357,73
	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	537.881,77	538.836,57	620.482,13	582.157,73	557.357,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	331.425,87	634.441,66	1.172.226,31	257.525,00	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziari	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesorie	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
TOTALE SPESE	1.103.307,64	1.407.278,23	2.026.708,44	1.073.682,73	791.357,73

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022
	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	534.947,73	534.947,73	534.947,73
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	63.124,40	24.800,00	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	598.072,13	559.747,73	534.947,73

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

Anno 2020:

Contributo regionale di funzionamento: € 500.000,00

Contributo regionale per attività di educazione ambientale: € 13.000,00

Anno 2021:

Contributo regionale di funzionamento: € 500.000,00

Contributo regionale per attività di educazione ambientale: € 13.000,00

Anno 2022:

Contributo regionale di funzionamento: € 500.000,00

Contributo regionale per attività di educazione ambientale: € 13.000,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

Anno 2020

Contributo di parte corrente dalla Provincia di Bergamo: € 21.947,73;

Anno 2021:

Contributo di parte corrente dalla Provincia di Bergamo: € 21.947,73

Anno 2022:

Contributo di parte corrente dalla Provincia di Bergamo: € 21.947,73

TRASFERIMENTI DA SOGGETTI :

Anno 2020

Contributo di parte corrente dal G.A.L. Valle Brembana per la partecipazione al bando "Fior.e.Forma": €

38.124,40;

Contributo di parte corrente da Fondazione Cariplo per la gestione del progetto: "Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi": € 25.000,00.

Anno 2021:

Contributo di parte corrente da Fondazione Cariplo per la gestione del progetto: "Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi": € 24.800,00.

Anno 2022

Nessun trasferimento previsto al momento

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6900	6900	6900
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15000	15000	15000
Interessi attivi	10	10	10
Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0
Rimborsi e altre entrate correnti	500	500	500
TOTALE Entrate extra tributarie	22.410,00	22.410,00	22.410,00

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dal canone annuale di concessione del Pascolo di Val Vedra per € 6.100,00 oltre a un ricavo presunto di € 800,00 per la vendita di pubblicazioni del Parco, calcolato sulla scorta di quanto accertato nel 2019.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per opere eseguite in difformità, in violazione o in assenza di autorizzazione ed è quantificata in € 15.000,00 per ciascun anno del triennio considerato.

INTERESSI ATTIVI

Si presume di ricevere un interesse attivo su depositi pari a € 10,00 per ciascun esercizio triennio.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi per la gestione cartacea delle pratiche tecniche, per i quali si è stimata la somma di € 500,00.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Contributi Regionali

Anno 2020:

Sono previste le seguenti entrate regionali:

- € 119.830,00 per la realizzazione di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio rurale, della sede o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti (“capitale di funzionamento 2018-2020”, emesso con D.D.G. 13355 del 21/09/2019);
- € 69.122,27 quale contributo regionale a saldo per la realizzazione di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio rurale, della sede o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti (“capitale di funzionamento 2019-2021”, emesso con D.D.G. 11813 del 07/08/2019);
- € 98.125,42 nell’ambito del PSR 2014-2020 – Operazione 8.3.1 “Prevenzione danni alle foreste”, che si concretizza nella realizzazione della manutenzione straordinaria della strada vicinale della Corte in Comune di Ardesio;
- € 12.000,00 quale contributo riferito al progetto “Ripristino funzionale e miglioramento degli habitat necessari alla sopravvivenza e alla dispersione di *Bombina variegata* in Comune di Taleggio (BG)”

Sono previste le seguenti entrate comunali:

- accertamento della somma di € 15.995,97 proveniente dal Comune di Dossena a titolo di cofinanziamento del progetto per la “valorizzazione ecosostenibile della Val Parina e dell’alta Val Serina”;

Sono previste le seguenti entrate dai G.A.L.:

- € 26.814,83 per il finanziamento da parte del G.A.L. Valle Seriana e Laghi bergamaschi del progetto “Fiorume autoctono”;
- € 31.597,29 per finanziamento da parte del G.A.L. Valle Brembana 2020 del progetto “Ripristino pozze anfibi”;
- € 89.977,30 per finanziamento da parte del G.A.L. Valle Brembana 2020 del progetto denominato “Valorizzazione ecosostenibile della Val Parina e dell’alta Val Serina”;

Sono previste le seguenti entrate da Fondazione Cariplo;

- € 457.475,00 per la gestione del progetto: “Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”;

Anno 2021:

Sono previste le seguenti entrate da Fondazione Cariplo:

- € 237.525,00 per l’ultimazione del progetto: “Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi”.

Sono previste le seguenti entrate regionali;

- € 20.000,00 quale contributo a saldo riferito al progetto “Ripristino funzionale e miglioramento degli habitat necessari alla sopravvivenza e alla dispersione di *Bombina variegata* in Comune di Taleggio (BG)”

Anno 2022:

Non sono attualmente previste entrate di parte capitale.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Nessuna entrata prevista per il triennio

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nessuna entrata prevista per il triennio

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Nessuna entrata prevista per il triennio

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle

effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio,

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 195.292,27	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Redditi da lavoro dipendente	146.894,20	145.648,76	169.376,04	203.280,00	205.780,00	196.100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	17.888,64	16.487,93	17.179,52	20.520,00	20.520,00	20.200,00
Acquisto di beni e servizi	281.106,92	229.592,22	252.656,03	333.282,13	298.457,73	277.657,73
Trasferimenti correnti	73.000,00	81.000,00	33.839,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.795,56	12.383,96	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre spese correnti	5.874,60	7.005,60	6.168,60	12.400,00	12.400,00	12.400,00
TOTALE	537559,92	492118,47	493219,19	620482,13	582157,73	557357,73

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Al momento della redazione del presente atto sono in corso i mutamenti legislativi derivanti da:

- conversione in legge con sostanziali modifiche del D.L. 162/2019 che prevede, "All'articolo 1: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". (...)»". La disposizione, benché non ancora in vigore per i tempi tecnici di pubblicazione sulla GURI, è da considerarsi definitiva e apre di fatto le porte alla stabilizzazione dell'unico personale a tempo determinato, che il 14.09.2020 maturerà i tre anni di servizio (continuativi) presso l'ente.

- riassegnazione della Responsabilità finanziaria del Direttore, avvenuta con decreto del Presidente n. 1 del 20.02.2020 per le motivazioni che sono ampiamente dettagliate nella relazione al fabbisogno di personale 2020-2022, pagg. 2 e 3.

L'incremento registrato rispetto al precedente triennio è frutto di:

- Spostamento della somma di € 10.000,00 per il motivo illustrato al punto precedente dai collaboratori al programma 3 dedicato alla gestione economica - finanziaria;
- Stanziamento della quota di produttività di € 14.000,00 per effetto della preventiva approvazione del bilancio consuntivo;
- Stanziamento maggiore rispetto al 2019 di spese di personale non strutturato per le incombenze riferite al progetto Capitale ORObie.
- Adeguamenti resi necessari per effetto di un eventuale rinnovo contrattuale;

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti (ivi inclusa quella pagata per l'ulteriore incarico di personale non strutturato impiegato nel progetto C.Oro.);
- IRAP dovuta per le indennità di carica (lievemente aumentata per l'ingresso in Consiglio di Gestione di un ulteriore membro);
- tassa di circolazione dell'automezzo in dotazione all'ente: tale spesa rientra nei limiti stabiliti per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012; stanziamento previsto pari ad € 500,00;
- Adeguamenti resi necessari per effetto di un eventuale rinnovo contrattuale;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dell'ente: a titolo di esempio, i carburanti

per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto. Con riferimento ad esse, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2019 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2018 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1125 della L. 205/2017. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.

L'importante incremento degli stanziamenti rispetto al precedente anno deriva in particolar modo da:

- Lo stanziamento previsto per il progetto "Capitale ORObie" dedicato agli incarichi professionali (in parte già conferiti): € 17.500,00;
- La necessità di adeguare le attrezzature informatiche in dotazione al Parco e ai servizi informatici (€ 8.000,00);
- La copertura delle spese per servizi del progetto Fior.e.Forma (finanziato dal G.A.L. Valle Brembana): € 21.042,56;
- L'incremento delle spese dei collaboratori tecnici: € 23.716,80 per la collaborazione del Centro Flora Autoctona alla redazione del progetto di cui al punto precedente, oltre ad altre spese tecniche necessarie alla conduzione di progetti;
- L'utilità di realizzare una pubblicazione dal titolo "Stambecco Orobie e Lombardia", prevedendo le spese di stampa in € 5.000,00;

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- € 20.000,00 destinati alla Comunità Montana di Scalve per la gestione ordinaria dei punti informativi e centri parco per effetto di una convenzione approvata dal Consiglio di Gestione con delibera 67/2019;
- € 2.500,00 destinati al Comune di Ardesio per la manifestazione "Fiera delle capre Ed. 2020";
- € 1.000,00 destinati al Comune di Ornica per le attività di educazione ambientale e turistico-ricreativa;
- € 1.500,00 per contributi nell'ambito dell'iniziativa Parco Vivo ed. 2019";
- € 1.000,00 destinati al CFP di Clusone nell'ambito del progetto di educazione ambientale "SEMI: ambasciatori di biodiversità";
- € 2.000,00 destinati a Cea Servizi per attività di educazione ambientale dei ragazzi effettuata nell'ambito dei cre estivi.
- € 5.000,00 destinati al CAI Bergamo per la gestione dell'attività finanziata con contributo regionale dedicato "Giornata della Custodia"
- € 3.000,00 destinati a Promoserio per la gestione dell'attività finanziata con contributo regionale dedicato "Bioblitz"

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato è inserita la spesa che si presume di erogare alla Comunità Montana Valle Imagna a titolo di rimborso per il personale comandato presso il Parco e adibito all'evasione delle pratiche di incidenza ambientale.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 4.000,00 per ogni esercizio del triennio – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la

cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 4.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

In particolare la procedura è stata la seguente:

- sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, che per l'ente consistono essenzialmente nelle sanzioni comminate per danni ambientali;
- è stata fatta la media semplice tra sanzioni comminate e sanzioni riscosse, prendendo atto che la nel 2019 sono state incassate tutte le entrate di difficile esazione accertate;
- si è deciso di non accantonare alcuna quota nell'avanzo accantonato;
- si è prudenzialmente stabilito di stanziare comunque nell'apposita partita finanziaria un fondo minimo di € 300,00.

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente, ad oggi riferita alla sola vendita di pubblicazioni. Previsione d'uscita di € 500,00 per il triennio.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

Da ultimo la legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2020-2022 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2020, con riferimento all'esercizio 2021, qualora, sulla base della stima che verrà effettuata dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2020, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (superiore al 5%), ne ricorrano i presupposti.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.656,16	24.785,87	29.785,87	310.594,65	41.000,00	-
Contributi agli investimenti	73.701,44	306.640,00	106.448,93	803.219,54	216.525,00	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	-	11.990,20	58.412,12	-	-
TOTALE	133357,6	331425,87	148225	1172226,31	257525	0

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Se l'esercizio 2019 ha riaperto una fase di rilancio delle nuove attività di manutenzione straordinaria effettuate direttamente dal Parco, il 2020 è l'anno caratterizzato dall'impegno dell'ente a pieno regime per via di quanto già cominciato precedentemente, oltre alla realizzazione di nuovi interventi. Più nel dettaglio:

- lavori di manutenzione straordinaria della strada vicinale della Corte in Comune di Ardesio, svolta nell'ambito del PSR e per il quale Regione Lombardia stanziava il proprio contributo. Come già detto in altre occasioni, cofinanziano l'iniziativa il Comune di Ardesio per la somma di € 14.785,87 (quota già erogata nel corso del 2018) e la Provincia di Bergamo per € 10.000,00. Il massimale in uscita è fissato in € 104.465,42;
- intervento "Ripristino funzionale e miglioramento degli habitat necessari alla sopravvivenza e alla dispersione di *Bombina variegata* in Comune di Taleggio (BG)" per € 11.660 incluse spese tecniche per il 2020;
- incarichi e interventi diretti riferiti al progetto C.ORO., più volte citato, per € 72.500,00;
- Realizzazione del progetto per la "valorizzazione ecosostenibile della Val Parina e dell'alta Val Serina", per il quale è previsto il contributo a fondo perduto da parte del G.A.L. Valle Brembana per € 89.977,30 a fronte di un intervento stimato in complessivi € 121.969,23; la somma non coperta da contributo GAL è cofinanziata egualmente dal Comune di Dossena e dal Parco, quest'ultimo mediante applicazione di avanzo;

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

Più precisamente, nel corrente anno è prevista l'erogazione dei seguenti contributi, che l'ente Parco percepisce da altri enti o altre società quale capofila degli investimenti, girandoli successivamente agli enti attuatori:

- € 364.975,00 da distribuire agli enti partners del progetto "Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi";

- € 20.000,00 da distribuire alle aziende private attuatrici degli interventi di manutenzione ambientale previsti nel progetto di cui sopra;
- € 12.000,00 da corrispondere alla Comunità Montana Valle Brembana per l'attuazione del progetto di ripristino degli habitat funzionali alla sopravvivenza della specie di *Bombina variegata*;
- € 30.000,00 necessari a finanziare la realizzazione di un paravalanghe nei pressi del punto informativo del Gleno, di prossima costruzione. Il contributo, da erogare al Comune di Vilminore di Scalve, è finanziato con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- € 376.244,54 per interventi di manutenzione straordinaria finanziati da Regione Lombardia, e precisamente:
 - a) € 238.000,00 per gli interventi riferiti al 2018-2020 e da ultimarsi in Comune di Parre "Rivitalizzazione Alpe Vaccaro" e Averara "Recupero castagneti da frutto";
 - b) € 138.244,54 per gli interventi riferiti al 2019-2021 nei comuni di Valbondione "Intervento di manutenzione straordinaria mulattiera Curò e Barbellino" e Azzone "Mantenimento in efficienza della Baita Bassa e sistemazione VASP malga del Negrino".

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Rientrano in questa tipologia altri interventi non classificabili nelle categorie sopra elencate e si riferiscono essenzialmente ai progetti del G.A.L. Valle Brembana e Seriana, precisamente:

- € 26.814,83 quali spese per servizi riferiti al progetto "Fiorume autoctono" e finanziati dal G.A.L. Valle Seriana;
- € 31.597,29 quale compenso alla Comunità Montana Valle Brembana per lavori in economia da svolgersi alle pozze di abbeverata presenti nel Comune di Taleggio, finanziati dal G.A.L. Valle Brembana;

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM

01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

L'ente, nel 2016, ha acquisito quote di due Gruppi di Azione Locale, come sotto in tabella:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
G.A.L. Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi	4%
G.A.L. Valle Brembana 2020 Srl Consortile	4%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione ammonta complessivamente ad €: 506.205,16, così suddiviso:

A) Risultato di amministrazione al 31/12/2019	506.205,16
31/12 N-1:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	69641,42
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	436563,74
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il Parco ha previsto l'applicazione dell'avanzo per investimenti al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 della somma di € 45995,96

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n.101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

Recentemente la commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n.289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, in risposta alla richiesta avanzata con la deliberazione 52/2019/QMIG dell'11 ottobre 2019 della Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Suedtirolo, sede di Trento, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno

l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Pertanto, oltre agli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, occorre verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012: è stato pertanto costruito un apposito prospetto per la verifica del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come modificato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, in aderenza a quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con integrazione nel prospetto dell'avanzo di amministrazione. Dal prospetto di cui alle pagine da 4 a 9 si evince che l'ente rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012.

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 un'importante semplificazione è prevenuta dall'art. 57 del D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020), il quale, in sede di conversione ha previsto la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, delle seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione);

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, manutenzione, noleggio ed servizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi);

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario);

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio);

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento, con congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese);

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili).

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

La redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 risulta quindi più libero rispetto ai numerosi vincoli che hanno limitato in passato l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.